

STATUTO "FINISM SARNO A.P.S."

FEDERAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI Ass.ne di Promozione Sociale

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del C.C., del D. Lgs. n. 105 del 03.08.2018 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "FNISM SARNO A.P.S."; assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale; aderisce alla FNISM Nazionale quale Sezione di Sarno.
2. FNISM SARNO A.P.S. ha sede legale in Sarno (SA) – CAP 84087 – Corso Giovanni Amendola, n° 60 – C.F.: 94083290653. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e vige nei limiti del C.C., del Decreto Legislativo del 03.08.2018 n. 105, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato ex art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



2. Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato è :
- a) valorizzare la scuola pubblica in quanto scuola di tutti, promuovendo l'attuazione del dettato costituzionale, con speciale riguardo alla realizzazione del diritto allo studio e alla tutela delle lingue e delle culture minoritarie;
 - b) garantire la laicità della scuola e la sua libertà contro ogni forma di dogmatismo, intolleranza, violenza, sottraendola a ingerenze confessionali e religiose per far sì che essa possa portare un efficace contributo al rinnovamento civile e culturale della società italiana;
 - c) favorire la realizzazione del diritto allo studio, la valorizzazione delle differenze di genere, lo sviluppo delle relazioni interculturali;
 - d) promuovere, elaborare, attuare iniziative e progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, in particolare degli insegnanti, nonché ricerche e sperimentazioni innovative nel campo metodologico e didattico, secondo le linee di una nuova professionalità rispondente ai dinamismi della società e della cultura;
 - e) stimolare, anche con altre associazioni, con i sindacati ed i partiti, ogni iniziativa atta a promuovere e valorizzare la professionalità del personale della scuola sia negli aspetti economici che in quelli relativi allo stato giuridico;
 - f) favorire l'autonomia degli istituti scolastici, contribuendo a rendere più funzionali, responsabili e operativi gli organismi collegiali e rappresentativi, salvaguardando i diritti di libertà di tutte le componenti;
 - g) potenziare la dimensione europea dell'educazione in una prospettiva di coesistenza pacifica fra i popoli del mondo, anche con associazioni di altri Paesi;
 - h) formazione universitaria e post-universitaria;

- i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- m) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- o) svolgimento delle proprie attività statutarie per perseguire unicamente finalità di promozione sociale e culturale con espresso divieto di svolgerne altre, diverse da quelle previste dal presente, salvo che siano direttamente connesse.

3. Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 5, l'associazione, anche in collaborazione con la FNISM Nazionale, Università, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, svolge attività di:

- formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola;
- realizzazione di progetti di integrazione scuola-lavoro;
- orientamento scolastico e professionale;
- studi e ricerche, consulenze e formazione su tematiche disciplinari e trasversali e su questioni d'interesse scolastico ed extrascolastico;
- consulenze su progetti d'innovazione ordinamentale e didattica e sulla loro realizzazione;
- produzione, pubblicazione e diffusione di materiali multimediali e non;

- promozione culturale e sociale;
- organizzazione di convegni, conferenze, corsi, mostre anche itineranti, viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni all'estero, scambi d'insegnanti e studenti;
- realizzazione di progetti finanziati anche parzialmente dall'Unione Europea.

4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

6. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano i requisiti previsti dal presente statuto già descritti nello statuto della FNISM Nazionale.

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo o ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione do-

vranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio l.r.p.t.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o non del nuovo socio.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredandola con la documentazione più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo versando una specifica quota.

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

7. Non sono ammessi soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarle;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile, nè rivalutata.

Art. 9 - Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati, nè hanno diritto sul patrimonio.

Art. 11 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;

Art. 12 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal e/o dai Presidente/i f.f..
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso

dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo.

vo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Presidenti f.f. .

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componen-

ti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il ver-

bale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente (o più Presidenti f.f.);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare i responsabili ad hoc con i relativi poteri;
- n) decidere sull'espulsione dei soci.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 C.C..
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartitegli e riferisce loro in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente e/o i Presidenti f.f. (facenti funzione) sostituiscono anche disgiuntamente il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio

direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché di riscossioni e pagamenti da effettuarsi previo mandato.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi da convenzioni; g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 105/2018.

Art. 20 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.

105/2018 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23 - Bilancio sociale

1. Il bilancio d'esercizio è redatto ex normativa del D. Lgs. 105/2018.

Art. 24 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 25 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche conformemente alla normativa del D. Lgs. 105/2018 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo l.r.p.t. p.t.

2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente, presso la sede legale.

Art. 26 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti della normativa del D. Lgs. 105/2018.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, responsabilità civile verso i terzi ex D.Lgs 105/2018.

Art. 28 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza di convenzioni e contratti stipulati.

Art. 29 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30 - Durata / Scioglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore ex 'D.Lgs 105/2018.

Art. 31 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. L'Associazione si conforma allo statuto della FNISM Nazionale: fermo restando la prevalenza, in ogni caso, di C.C., D. Lgs. 105/2018 (c.d. Codice del Terzo Settore) ed i principii generali dell'ordinamento giuridico, qualora si configurassero dei contrasti tra quanto previsto nel presente statuto e le disposizioni della FNISM Nazionale, queste ultime prevalgono su quelle dell'Associazione.

I sottoscritti Soci addì 29.12.2019, riunitisi in Sarno, al C.so Giovanni Amendola n.60, in sede di FNISM SARNO A.P.S., firmano e approvano il presente Statuto:

- 1)- ATTANASIO Anna Maria - C.F.: TTNNMR47T43F913U, nata a Nocera Superiore (SA) il 03.12.1947, ivi residente, a Via Vincenzo Russo n° 2 *Attanasio Anna Maria*;
- 2)- BARTOLOMEO Livia – C.F.: BRTLVI95A69F924V, nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 29.01.1995, ivi residente, a Via Sarno n° 104 *Livia Bartolomeo*;

- 3)- BUONAIUTO Giuseppe – C.F.: BNTGPP89C05G813A, nato a Pompei (NA) il 05.03.1989, residente in Sarno, a Via San Vito n° 47 Giuseppe Buonaiuto;
- 4)- COPPOLA Maria – C.F.: CPPMRA78C70F912J, nata a Nocera Inferiore (SA) il 30.03.1978, residente in Sarno, a Via Sodano n° 67 Maria Coppola;
- 5)- D'AMBROSI Aurelio – C.F.: DMBRLA81L31H703U, nato a Salerno il 31.07.1981, residente in Nocera Superiore, a Via Vincenzo Russo n° 15/C Aurelio D'Ambrosi;
- 6)- FERRARA Angelo – C.F.: FRRNGL70E26F912W, nato a Nocera Inferiore il 26.05.1970, residente in Sarno, Via San Giovanni n° 37 Angelo Ferrara;
- 7)- FERRARA Giovanni – C.F.: FRRGNN74S19I438P, nato a Sarno il 19.11.1974, ivi residente, a Via Prol.to G. Matteotti – P.co Camelie Giovanni Ferrara;
- 8)- PANARESE Marino – C.F.: PNRMRN70H04H703B, nato a Salerno il 04.06.1970, residente in Sarno, a Via Paolo Falciani n° 58 Marino Panarese;
- 9)- PEPE Antonio – C.F.: PPENTN63C08L219R, nato a Torino addì 08.03.1963, residente in Sarno, a Via Sarno-Striano n° 25 Antonio Pepe;
- 10)- PEPE Maria – C.F.: PPEMRA66E67I438J, nata a Sarno il 27.05.1966, ivi residente, al C.so Giovanni Amendola n° 60 Maria Pepe;
- 11)- PRISCO Maria - C.F.: PRSMRA75M67I438Y, nata a Sarno il 27.08.1975, ivi residente, a Via San Giovanni n° 37 Maria Prisco;
- 12)- RICUPITO Concetta – C.F.: RCPCT83R43I438P, nata a Sarno il 03.10.1983, ivi residente, a Via Prol.to G. Matteotti – P.co delle Camelie Concetta Ricupito;
- 13)- SQUITIERI Raffaella – C.F.: SQTRFL91S55I438S, nata a Sarno il 15.11.1991, ivi residente, al C.so Umberto I n° 56 Raffaella Squitieri;

I sottoscritti Soci presenti riuniti firmano e approvano anche lo Statuto allegato:

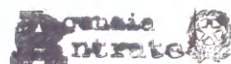
- 1)- ATTANASIO Anna Maria - C.F.: TTNNMR47T43F913U, nata a Nocera Superiore (SA) il 03.12.1947, ivi residente, a Via Vincenzo Russo n° 2 Attanasio Anna Maria;
- 2)- BARTOLOMEO Livia - C.F.: BRTLVI95A69F924V, nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 29.01.1995, ivi residente, a Via Sarno n° 104 Livia Bartolomeo;
- 3)- BUONAIUTO Giuseppe - C.F.: BNTGPP89C05G813A, nato a Pompei (NA) il 05.03.1989, residente in Sarno, a Via San Vito n° 47 Giuseppe Buonaiuto;
- 4)- COPPOLA Maria - C.F.: CPPMRA78C70F912J, nata a Nocera Inferiore (SA) il 30.03.1978, residente in Sarno, a Via Sodano n° 67 Maria Coppola;
- 5)- D'AMBROSI Aurelio - C.F.: DMBRLA81L31H703U, nato a Salerno il 31.07.1981, residente in Nocera Superiore, a Via Vincenzo Russo n° 15/C Aurelio D'Ambrosi;
- 6)- FERRARA Angelo - C.F.: FRRNGL70E26F912W, nato a Nocera Inferiore il 26.05.1970, residente in Sarno, Via San Giovanni n° 37 Angelo Ferrara;
- 7)- FERRARA Giovanni - C.F.: FRRGNN74S19I438P, nato a Sarno il 19.11.1974, ivi residente, a Via Prol.to G. Matteotti - P.co Camelie Giovanni Ferrara;
- 8)- PANARESE Marino - C.F.: PNRMRN70H04H703B, nato a Salerno il 04.06.1970, residente in Sarno, a Via Paolo Falciani n° 58 Marino Panarese;
- 9)- PEPE Antonio - C.F.: PPENTN63C08L219R, nato a Torino addì 08.03.1963, residente in Sarno, a Via Sarno-Striano n° 25 Antonio Pepe;
- 10)- PEPE Maria - C.F.: PPEMRA66E67I438J, nata a Sarno il 27.05.1966, ivi residente, al C.so Giovanni Amendola n° 60 Maria Pepe;
- 11)- PRISCO Maria - C.F.: PRSMRA75M67I438Y, nata a Sarno il 27.08.1975, ivi residente, a Via San Giovanni n° 37 Maria Prisco;
- 12)- RICUPITO Concetta - C.F.: RCPCT83R43I438P, nata a Sarno il 03.10.1983, ivi residente, a Via Prol.to G. Matteotti - P.co delle Camelie Concetta Ricupito;
- 13)- SQUITIERI Raffaella - C.F.: SQTRFL91S55I438S, nata a Sarno il 15.11.1991, ivi residente, al C.so Umberto I n° 56 Raffaella Squitieri;

Il presidente (l.r.p.t.)

PEPE Antonio

Il Segretario / Tesoriere

D'AMBROSI Aurelio



Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Pagani

Atto registrato il 29 GEN. 2020

al n. 158 Serie 3

Versate € 225,00 # Duecentoventicinque/100

29 GEN. 2020



Il Direttore Provinciale

disposizione di servizio n. 02/2019

aggiornamento del 13/01/2020

Funzionario delegato
Gennaro Accarella